



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

UFFICIO FALLIMENTARE

R.G. SOVR. 1/2020

Il Giudice Delegato Dott.ssa Giuliana Santa Trotta,
sciolta la riserva assunta in data 15.12.2020

riesaminati gli atti, ed in specie:

- La proposta del piano del consumatore ed i documenti ivi allegati;
- La relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 9 co.3bis l.3/2012
- Il decreto di fissazione udienza ex art. 12bis l.3/2012
- Le rituali comunicazioni ai creditori;
- La pubblicità effettuata sui canali di comunicazione indicati dal giudice nel citato decreto;

RITENUTO che siano state rispettate le condizioni di legge di cui agli artt. 7,8, e 9 l.3/2012;

RITENUTE non fondate le eccezioni sollevate dai creditori [REDACTED] in fatto ed in diritto per i motivi che seguono;

osserva

I debitori presentano tanto i requisiti soggettivi quanto i requisiti oggettivi di accesso alla procedura del Piano del Consumatore, e ciò in quanto: dal punto di vista soggettivo la condizione di sovraindebitamento origina dalla contrazione di prestiti per scopi esclusivamente personali ed afferenti ai bisogni propri e della propria famiglia, così come esposto dall'OCC nella sua relazione e come emerge dagli atti; dal punto di vista oggettivo e con riguardo alla meritevolezza in giurisprudenza si osserva come *“Tale meritevolezza può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore mostri sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa (come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali)”* (cfr. Tribunale Udine 4 gennaio 2017).

Nel caso di specie i debitori potevano confidare in un lavoro con retribuzione fissa (cfr. ricorso in atti p.2), e non emerge agli atti, né è dimostrato dagli oppositori alcuna condotta colposa nell'assunzione dei debiti che hanno poi generato la condizione di sovraindebitamento.

Tanto premesso, le parti istanti appaiono meritevoli per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli



adempiere, ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze emerse nel corso della procedura.

In particolare, le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente ad un indebitamento contratto per pure esigenze familiari (così come esposto anche dall'OCC).

Le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella inesistenza di un adeguato reddito per far fronte alle sopravvenute ed inaspettate esigenze personali della famiglia. Ad incidere fortemente sulla situazione debitoria, infatti, sono state le spese di mantenimento dei figli all'università, nonché i lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato con atto di compravendita del 26.07.2000. Il protrarsi di questa situazione, spese familiari e spese derivanti dai finanziamenti già in corso, ha ingenerato un graduale squilibrio di natura economica e finanziaria che ha portato alla situazione di sovraindebitamento.

Risulta altresì infondata l'eccezione sollevata da [REDACTED] [REDACTED] relativa alla qualifica del credito derivante da contratto di delegazione di pagamento per la quale non potrebbe aver luogo alcuna falcidia. Infatti, la giurisprudenza di merito in materia di cessione del quinto afferma la possibilità di falcidiare il credito in quanto sostiene che a seguito della cessione del quinto non si verifica anche la cessione del credito, poiché la titolarità del quinto ceduto rimane comunque in capo al soggetto cedente. Trattasi, invero, di contratto con effetti obbligatori, in cui al verificarsi di un evento, ovvero la maturazione del diritto allo stipendio in capo al lavoratore, viene trasferita la quota del quinto direttamente alla finanziaria, con la conseguenza che prima del verificarsi dell'evento la titolarità della somma, il quinto, è in capo al lavoratore e solo con il successivo trasferimento diviene della finanziaria.

L'efficacia della cessione viene meno nel momento in cui l'assoggettamento alla procedura fa venire meno il contratto principale.

Inoltre, con l'omologazione del piano del consumatore per il principio della *par condicio creditorum*, cessa definitivamente il suddetto pignoramento e il credito residuo sarà pagato secondo le condizioni previste dal piano. Quanto precede, non viola la *par condicio creditorum* in quanto, "*il pignoramento del quinto dello stipendio si esegue man mano che lo stipendio viene accreditato al debitore e potrebbe venir meno qualora ad esempio il debitore non percepisca più lo stipendio, tant'è che in questo caso il credito tornerebbe a essere semplicemente chirografario*" (Cfr. Tribunale di Brescia, 23 giugno 2017).

La proposta è dunque conforme alle disposizioni di legge, perseguendo un equilibrio adeguato tra interesse dei creditori ed interesse dei debitori a preservare una sufficiente liquidità a garanzia



del dignitoso sostentamento della famiglia anche in termini di ragionevole durata e di sostentamento della rata. Il piano infatti, ha la durata di 6 anni e prevede il pagamento rateale di euro 1.234,00 mensili (a fronte di entrate nette di euro 2.200,00) con totale impiego del TSF del ██████ in favore dei creditori. Il piano, così come predisposto e strutturato, appare dunque fattibile e sostenibile, con la previsione di una durata ed una rata mensile che concilia al meglio la tutela dei creditori con il diritto dei debitori a condurre una vita dignitosa

Le risorse necessarie al piano derivando in parte dai redditi di lavoro dipendente e in parte dal trattamento di fine servizio, possono dunque ritenersi somme più che certe. Il confronto con l'alternativa liquidatoria conferma la convenienza del presente piano per tutti i creditori atteso che i debitori sono titolari di un patrimonio mobiliare ed immobiliare che complessivamente è stato stimato in euro 81.862,00, mentre la somma messa loro a disposizione col piano è stimata in euro 128.848,00 con una percentuale di soddisfazione che si riassume in: 80,10% per il creditore ipotecario; 100% per i creditori privilegiati e 43,92% per i chirografari.

In conclusione, non vi sono motivi ostativi all'omologazione dell'accordo proposto.

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore proposto da ██████

██████ così come predisposto dal gestore della crisi, alla cui relazione si rinvia, onerando l'OCC di darne notizia a mezzo pubblicità telematica ed altresì a vigilare sulla puntuale esecuzione del piano del consumatore, suggerendo la trascrizione del decreto di omologazione di suddetto piano, essendo presente un immobile, a cura degli istanti.

DISPONE, ai sensi dell'art 12ter, co 1, l. 3/2012 la cessazione di tutte le azioni esecutive *medio tempore* intraprese nei confronti dei debitori.

DISPONE la sospensione dei pagamenti rateali derivanti dai contratti di delegazione di pagamento e cessione del quinto dello stipendio i quali saranno ripristinati in caso di inadempimento da parte della debitrice.

DISPONE l'apertura e/o la predisposizione di un conto corrente bancario interamente dedicato alla procedura.

Lagonegro, 16/12/2020

IL GIUDICE

DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA

